



1.

REGIONE PUGLIA
ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 25 novembre 1998

N. 356 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Riapprovazione legge regionale "Norme e principi per il funzionamento dei Dipartimenti di salute mentale previsti dalla legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36"

L'anno millenovecentonovantotto il giorno venticinque del mese di novembre, alle ore 12,00, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio regionale, in seduta pubblica, si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la Presidenza del sig. dott. Giovanni Copertino

Vice presidenti i sigg. rag. Lucio Tarquinio

Consiglieri segretari i sigg. prof.ssa Anna Maria Carbonelli - Angelo Cera

e con l'assistenza:

• del Segretario del Consiglio F.F. sig.ra Silvana Vernola

• del Dirigente dell'Ufficio Aula e resocontazione =====

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) ADDUCI Francesco	si		33) INTRONA Onofrio	si	
2) ALOISI Vito Leonardo	si		34) LOMELO Domenico	si	
3) AMODIO Felice	si		35) LOSPINUSO Pietro	si	
4) ANGIULI Vito	si		36) MACRI' Camillo	si	
5) BALDUCCI Enrico	si		37) MARMO Nicola	si	
6) BASURTO Massimo	si		38) MINCUZZI Mattia	si	
7) CAMILLI Fabrizio		si	39) MINEO Luciano	si	
8) CARBONELLI Anna Maria	si		40) MONGIELLO Salvatore	si	
9) CAROPPO Luigi	si		41) MORRA Carmelo	si	
10) CARROZZO Gaetano		si	42) PALESE Rocco	si	
11) CARUSO Vincenzo		si	43) PELLEGRINO Donato	si	
12) CERA Angelo	si		44) PEPE Pietro	si	
13) COLANGELO Sabino	si		45) RINALDI Rosario	si	
14) COLASANTO Angelo	si		46) RUOCCO Roberto	si	
15) COPERTINO Giovanni	si		47) SACCOMANNO Michele	si	
16) CROCCO Antonio	si		48) SALAMINO Angelo	si	
17) DE CRISTOFARO Mario		si	49) SANTANIELLO Enrico	si	
18) D'ERARIO Grazia	si		50) SARDELLI Luciano	si	
19) DI BELLO Rossana	si		51) SEMERARO Giuseppe		si
20) DICESARE Rosaria		si	52) SGOBIO Cosimo	si	
21) DI DONNA Giuseppe	si		53) STEFANETTI Armando	si	
22) DIPIETRANGELO Carmine	si		54) STRAZZERI Marcello	si	
23) DISTASO Salvatore	si		55) TAGLIENTE Nicola	si	
24) ERRICO Enrica	si		56) TARQUINIO Lucio	si	
25) FERRI Giuseppina	si		57) TATEO Pietro	si	
26) FESTINANTE Luigi	si		58) TEDESCO Alberto	si	
27) FIORENTINO Nunziata	si		59) TONDO Antonio	si	
28) FITTO Raffaele	si		60) TUNDO Roberto	si	
29) FRISULLO Alessandro	si		61) URSI Antonio	si	
30) GALASSO Matteo		si	62) UZZI William	si	
31) GODELLI Silvia	si		63) VALENTE Giovanni	si	
32) GUALTIERI Gualtiero	si				

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che terzo argomento in discussione è la riapprovazione della legge regionale "Norme e principi per il funzionamento dei Dipartimenti di salute mentale previsti dalla legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36", a seguito dei rilievi formulati dal Governo della Repubblica in sede di rinvio della legge approvata dal Consiglio regionale con delibera n. 270 del 26.5.1998.

Dà la parola al relatore, Cons. Errico, Presidente della III Commissione consiliare permanente.

- OMISSIS -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione della legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere alla votazione della legge nel suo complesso. Egli precisa che, trattandosi di riapprovazione, è necessario conseguire il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 57 dello Statuto della Regione Puglia.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione alla legge;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- A maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale, con 33 voti favorevoli, l'astensione dei Gruppi PDS, PPI, Socialisti Italiani e Verdi (ad eccezione dei Consiglieri Angiuli (PDS), Introna (SI) e Pepe (PPI), i quali hanno votato a favore) e del Presidente Copertino (sono assenti dall'Aula il Gruppo Rifondazione Comunista e i Consiglieri Di Donna e Balducci), espressi e accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di riapprovare, così come riapprova, la legge regionale "Norme e principi per il funzionamento dei Dipartimenti di salute mentale previsti dalla legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(dott. Giovanni Copertino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
(prof.ssa Anna Maria Carbonelli-sig. Angelo Cera)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO F.F.
(sig.ra Silvana Vernola)



RIAPPROVAZIONE LEGGE REGIONALE

“Norme e principi per il funzionamento dei Dipartimenti di salute mentale previsti dalla legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36”.

Il Consiglio regionale
ha riapprovato la seguente legge:

Art. 1 (Dipartimento di salute mentale)

1. L'assistenza nel campo della salute mentale è assicurata in ciascuna Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) del territorio regionale dal Dipartimento di Salute Mentale (DSM), in conformità degli obiettivi di tutela di salute mentale indicati dalla legge 23 dicembre 1978, n.833, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, dalle leggi regionali 20 giugno 1980, n.72 e 28 dicembre 1994, n.36.
2. Il DSM è una delle strutture operative della AUSL, centro di responsabilità e di spesa di tutte le prestazioni e delle attività necessarie alla popolazione del proprio ambito territoriale e opera nel rispetto del principio della continuità terapeutica.
3. L'organico del DSM è unico e deve prevedere almeno un operatore ogni 1.500 abitanti. In tale rapporto sono compresi medici psichiatri, psicologi, infermieri professionali e psichiatrici, sociologi, assistenti sociali, terapisti della riabilitazione, educatori professionali, ausiliari o operatori tecnici di assistenza (OTA) e, inoltre, personale amministrativo adeguato per numero e qualifica. L'organico è determinato dai Direttori Generali, sulla base della verifica dei carichi di lavoro distinti per figura professionale, tenendo conto sia dell'attività svolta sia del complesso delle attività istituzionali previste dalla presente legge e non ancora svolte.
4. Il DSM svolge le seguenti attività:



Consiglio Regionale
della Puglia

4.

- a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nel campo della salute mentale a livello ambulatoriale, domiciliare, territoriale e ospedaliero in rapporto a tutte le fasce di età;
- b) prevenzione del rischio attinente la salute mentale in età evolutiva;
- c) attività didattico formative, di aggiornamento professionale e riqualificazione degli operatori nonché attività di ricerca;
- d) monitoraggio delle attività svolte e delle risorse impiegate, nonché promozione del processo di miglioramento continuo della qualità e del controllo di gestione, anche attraverso la costituzione del sistema informativo di servizio nell'ambito del sistema informativo della AUSL integrato con quello dell'Azienda ospedaliera eventualmente interessata;
- e) integrazione con le Unità operative ospedaliere, con i servizi socio-sanitari della AUSL, con i servizi socio-assistenziali e con tutti gli altri servizi presenti sul territorio;
- f) attuazione dei programmi di superamento degli ospedali psichiatrici nell'ambito degli indirizzi stabiliti dalla programmazione regionale.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, PPI, Partito socialista, Socialisti Italiani e Verdi e del Presidente Copertino (sono assenti dall'Aula il Gruppo Rifondazione Comunista e i Consiglieri Di Donna e Balducci)

Art. 2
(Organizzazione del DSM)

1. Il Direttore Generale della AUSL, su proposta del coordinatore del DSM, delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organizzazione del DSM secondo le seguenti unità operative:

- a) Centro di Salute Mentale (CSM) riferito a un bacino di utenza da 75 mila a 120 mila abitanti, determinato in relazione alla concentrazione demografica del territorio, diretto da un medico psichiatra di II livello dirigenziale nominato secondo le procedure dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, così come integrato e modificato;
- b) Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) diretto da un medico psichiatra di II livello dirigenziale nominato secondo le procedure dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, così come integrato e modificato;
- c) Servizio di Psicologia clinica, diretto da uno psicologo di II livello dirigenziale nominato secondo le procedure dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, così come integrato e modificato;
- d) Servizio di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza diretto da un neuropsichiatra infantile di II livello dirigenziale nominato secondo le procedure



Consiglio Regionale della Puglia

5.

dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, così come integrato e modificato.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, PPI, Partito socialista, Socialisti Italiani e Verdi e del Presidente Copertino (sono assenti dall'Aula il Gruppo Rifondazione Comunista e i Consiglieri Di Donna e Balducci)

Art. 3 (Centro di Salute Mentale)

1. Il CSM, allocato in sede extraospedaliera, è punto di coordinamento dell'attività nel territorio, fornisce alla popolazione assistenza medica, psicologica, sociale, infermieristica, educativa attraverso attività ambulatoriali, domiciliari e territoriali ed è attivato per dodici ore al giorno, per sei giorni alla settimana.
2. Ogni CSM svolge le seguenti attività:
 - a) prevenzione primaria, compresi gli interventi di sensibilizzazione della popolazione sui temi della salute mentale, utilizzando gli strumenti informativi più adeguati;
 - b) accoglienza, informazione, prenotazione ad utenti e famiglie;
 - c) interventi per le urgenze e le emergenze psichiatriche;
 - d) attività specialistiche psichiatriche e psicologiche;
 - e) attività psicoterapeutiche svolte dai medici e dagli psicologi per i quali i rispettivi Ordini professionali abbiano legittimato l'esercizio della psicoterapia ai sensi degli artt. 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n.56;
 - f) attività di servizio sociale;
 - g) attività in day-hospital ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n.37;
 - h) attività di centro diurno;
 - i) attività di riabilitazione residenziale;
 - j) attività di reinserimento lavorativo ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381, attraverso la promozione di cooperative sociali.
3. E' garantita la gestione dell'urgenza psichiatrica nell'arco delle ventiquattro ore, secondo una programmazione dipartimentale che tenga conto delle caratteristiche del territorio, dell'organizzazione complessiva dei servizi e della migliore utilizzazione delle risorse.
4. Le strutture riabilitative semiresidenziali e residenziali possono essere gestite sia direttamente dal DSM, sia tramite il concorso del privato sociale (cooperative sociali, enti senza scopo di lucro, volontariato, associazioni di familiari, ecc.), sia del privato imprenditoriale, sulla base di programmi terapeutico-riabilitativi definiti dai CSM



Consiglio Regionale della Puglia

6.

competenti territorialmente. I CSM sono responsabili dell'ingresso e della dimissione degli utenti.

5. Gli standard organizzativi, strutturali e funzionali delle strutture riabilitative semiresidenziali e residenziali sono quelli stabiliti dal Consiglio regionale con deliberazione n. 244 del 16 dicembre 1997, come integrati e modificati dalla normativa regionale sull'accreditamento, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 37 del 1997.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, PPI, Partito socialista, Socialisti Italiani e Verdi e del Presidente Copertino (sono assenti dall'Aula il Gruppo Rifondazione Comunista e i Consiglieri Di Donna e Balducci)

Art. 4

(Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura)

1. I SPDC, dotati di un numero di posti letto non superiori a sedici, sono parte integrante del DSM e devono essere ubicati nelle Aziende ospedaliere, nei Presidi ospedalieri di AUSL con Pronto soccorso funzionante 24 ore/24 e nei policlinici universitari.

2. Essi erogano trattamenti psichiatrici in regime di ricovero volontario e di trattamento sanitario obbligatorio, esplicano attività di consulenza e di pronto soccorso, gestiscono direttamente o concorrono a gestire con il CSM day-hospital psichiatrici.

3. Il numero complessivo di posti letto dei SPDC è individuato nella misura tendenziale di un posto ogni 10 mila abitanti.

4. Ogni Dipartimento nel proprio ambito territoriale deve disporre di un numero di posti letto in SPDC proporzionato alla popolazione residente: la loro dislocazione è demandata al piano regionale di riorganizzazione della rete ospedaliera.

5. I rapporti tra il DSM di cui fa parte il SPDC e l'Azienda ospedaliera in cui esso è ubicato sono regolati da convenzioni obbligatorie tra le due Aziende. I rapporti fra il DSM e il Policlinico sono regolati in conformità dei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, PPI, Partito socialista, Socialisti Italiani e Verdi e del Presidente Copertino (sono assenti dall'Aula il Gruppo Rifondazione Comunista e i Consiglieri Di Donna e Balducci)



Art. 5
(Servizio di Psicologia Clinica)

1. Il Servizio di Psicologia clinica assicura le seguenti attività:
 - a) psicodiagnosi;
 - b) psicologia clinica (prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione);
 - c) ricerca in campo psicologico e psicoterapico;
 - d) psicoterapia.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, PPI, Partito socialista, Socialisti Italiani e Verdi e del Presidente Copertino (sono assenti dall'Aula il Gruppo Rifondazione Comunista e i Consiglieri Di Donna e Balducci)

Art. 6
(Servizio di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza)

1. Il Servizio di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza si occupa della prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza.
2. Ogni Servizio di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza svolge le seguenti attività:
 - a) prevenzione primaria e secondaria dei disturbi neuropsichici dell'età evolutiva;
 - b) prevenzione e riduzione delle sequele delle malattie neuropsichiche dell'età evolutiva;
 - c) attività specialistiche psichiatriche dell'età evolutiva;
 - d) interventi di psicoterapia per i problemi psichiatrici dell'infanzia e dell'adolescenza a salvaguardia della salute mentale del minore e della qualità della vita del nucleo familiare;
 - e) intervento specifico di supporto all'integrazione scolastica per soggetti con disturbi neuropsichici in età evolutiva;
 - f) tutela e risocializzazione dei pazienti degenti in istituti neuropsico-pedagogici o in istituti assistenziali favorendo la deistituzionalizzazione.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, PPI, Partito socialista, Socialisti Italiani e Verdi e del Presidente Copertino (sono assenti dall'Aula il Gruppo Rifondazione Comunista e i Consiglieri Di Donna e Balducci)



Art. 7
(Coordinamento del DSM)

1. Il DSM, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1, è coordinato da un medico psichiatra di II livello dirigenziale, nominato dal Direttore Generale con le modalità previste dall'art. 25, ultimo comma, della legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36 e individuato tra coloro che hanno scelto l'attività intra moenia ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1997.

2. In ogni DSM il Coordinatore è coadiuvato da un Consiglio di Dipartimento composto dai dirigenti responsabili delle Unità operative. Detto Consiglio è integrato, in occasione della preparazione delle relazioni di programma e di consuntivo, da un rappresentante per ogni categoria professionale designato dagli stessi operatori, da un operatore per ogni Ente accreditato e da un rappresentante per ogni Associazione di familiari e/o utenti e per ogni soggetto del privato sociale che collabori all'attività del DSM attraverso atti formalmente assunti.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, PPI, Partito socialista, Socialisti Italiani e Verdi e del Presidente Copertino (sono assenti dall'Aula il Gruppo Rifondazione Comunista e i Consiglieri Di Donna e Balducci)

Art. 8
(Budget del DSM)

1. Il DSM, in quanto struttura operativa della AUSL, è centro di attività e di costo e dispone, per il conseguimento degli obiettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, di un budget definito dal Direttore Generale.

2. Il budget del DSM viene ripartito dal Direttore Generale, su proposta del Coordinatore del DSM, tra le Unità operative in base alle attività e ai servizi gestiti da ciascuna di esse, agli specifici obiettivi dell'anno in corso, ai bisogni dell'utenza di ogni ambito territoriale, in forma integrata con le altre Unità operative del Dipartimento.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, PPI, Partito socialista, Socialisti Italiani e Verdi e del Presidente Copertino (sono assenti dall'Aula il Gruppo Rifondazione Comunista e i Consiglieri Di Donna e Balducci)



Consiglio Regionale della Puglia

9.

Art. 9 (Partecipazione dell'utenza)

1. Il DSM predispose periodiche iniziative, riguardanti specifici e fondamentali aspetti della prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale, con la consultazione di utenti, loro familiari e associazioni aventi finalità statutarie di tutela dei diritti degli utenti psichiatrici.
2. Secondo modalità stabilite dal DSM i pazienti, i loro familiari e le suddette associazioni possono riunirsi all'interno di locali del DSM per discutere i problemi che riguardano la loro condizione di utenti, l'organizzazione del servizio e promuovere iniziative in merito.
3. Il responsabile del DSM convoca annualmente, quale momento partecipato di verifica e programmazione degli obiettivi del Dipartimento, la Conferenza dei servizi di salute mentale al fine di acquisire proposte e suggerimenti dai rappresentanti degli utenti, dai loro familiari e dalle associazioni di cui al comma 1.
4. Ogni cittadino utente del servizio ha diritto all'impostazione di un programma personalizzato che gli consenta di fruire delle risorse del servizio utili a soddisfare i suoi bisogni, in base alle valutazioni del gruppo operativo che lo assume in carico, e a conoscere i programmi di intervento nei suoi confronti e le finalità di essi.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, PPI, Partito socialista, Socialisti Italiani e Verdi e del Presidente Copertino (sono assenti dall'Aula il Gruppo Rifondazione Comunista e i Consiglieri Di Donna e Balducci)

Art. 10 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attivazione della presente legge le Aziende USL provvedono con le quote indistinte del Fondo sanitario loro assegnate.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi PDS, PPI, Partito socialista, Socialisti Italiani e Verdi e del Presidente Copertino (sono assenti dall'Aula il Gruppo Rifondazione Comunista e i Consiglieri Di Donna e Balducci)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(dott. Giovanni Copertino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
(prof.ssa Anna Maria Carbonelli - sig. Angelo Cera)



Consiglio Regionale
della Puglia

10/11

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO F.F.
(sig.ra Silvana Vernola)